

Sentenza del 26/11/2021 n. 299 - Comm. Trib. Reg. Umbria - Sezione 2

La Commissione tributaria provinciale di Perugia, con sentenza n. 493/2019, ha respinto il ricorso con il quale il xxxxx ha impugnato la cartella di pagamento n. xxxxx, emessa dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Perugia, limitatamente ai crediti, pari ad E. 362.648,90, vantati dalla Comunità montana dell'Umbria Monte Subasio Zona C. Ha depositato tempestivo e rituale appello il contribuente e sia l'Agenzia delle Entrate/Riscossione sia la Comunità montana dell'Umbria Monte Subasio Zona C si sono costituiti in resistenza, depositando controdeduzioni. La vicenda può essere ricostruita come segue. In data 27/02/2019, il xxxxx ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. xxxxx, per la somma complessiva di E. 362.648,90, emessa dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Perugia, limitatamente ai crediti vantati dalla Comunità montana dell'Umbria Monte Subasio Zona C. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il xxxxx domandando la nullità dello stesso e del relativo ruolo per duplicazione degli strumenti di riscossione attivati dall'Ente creditore, nonché per mancata apposizione del visto di esecutorietà sulle n. 21 ingiunzioni di pagamento, quali atti presupposti della cartella stessa. L'Agenzia delle Entrate/Riscossione si è tempestivamente costituita, sollevando la carenza di legittimazione passiva perché le doglianze non attenevano alla fase di riscossione, ma alla formazione del ruolo, di competenza dell'Ente impositore e chiedendo, quindi, l'estromissione dal giudizio. Il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso, non accogliendo la domanda di estromissione dal giudizio formulata dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione ed escludendo la duplicazione degli strumenti di riscossione. Secondo il Giudice di primo grado, nel caso in cui il contribuente, nell'impugnare la cartella di pagamento, formula contestazioni che non riguardano vizi propri della stessa e indica quale soggetto passivo solo l'Agenzia delle Entrate, non è configurabile un litisconsorzio necessario tra Ente impositore e concessionario ed è onere di quest'ultimo farsi parte diligente e procedere alla chiamata in giudizio dell'Ente impositore, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. n. 20735/2019). La Commissione tributaria provinciale di Perugia ha escluso la duplicazione degli strumenti di riscossione, in quanto le ingiunzioni, una volta notificate e divenute definitive, costituiscono il titolo del credito vantato e, a quel punto, "l'Ente creditore ha un'alternativa riguardante la sola fase esecutiva: di procedere con l'esecuzione ordinaria di cui alla normativa del codice di procedura civile, previa apposizione del visto di esecutorietà sulle stesse ingiunzioni, oppure, come ha scelto, di ricorrere al ruolo ove sono stati trasferiti gli atti impositivi, e cioè le singole ingiunzioni. Tanto che il ruolo è stato reso esecutivo in data 30/11/18, così come risulta dalla stessa cartella impugnata" Il contribuente ha interposto appello - previa istanza incidentale di sospensiva e con richiesta di discussione in pubblica udienza - chiedendo la riforma della sentenza gravata e, per l'effetto, di annullare e dichiarare illegittimo e/o comunque inefficace il provvedimento impugnato. Il Collegio ritiene di dover respingere tutte le doglianze dell'appellante. 1. In merito alla nullità della cartella di pagamento e/o dell'iscrizione al ruolo delle somme pretese in pagamento per duplicazione degli strumenti di riscossione, si osserva quanto segue. L'[art. 1, comma 544 della L. 228/2012](#) (Legge di stabilità 2013), precisa che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro, ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973](#), intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della norma (01/01/2013), salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. Secondo la giurisprudenza (sent. n. 134/2020 del Giudice di pace di Milano), l'invio della comunicazione predetta risulta obbligatorio anche per i debiti il cui titolo esecutivo sia costituito

da **ingiunzione** (disciplinata dal R.D. 639/1910 (T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e non solo per le cartelle esattoriali di cui all'art. 50 del d.P.R. 602/1973. Invero, come prevede esplicitamente l'art. 36, comma 2, del D.L. 248/ 2007 (convertito in legge 31/ 2008), la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a poter essere effettuata con la procedura del ruolo di cui al d.P.R. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del D.L. n. 203/2005. Stante l'equiparazione dell'**ingiunzione** (disciplinata dal R.D. 639/1910) al a cartella esattoriale, si ritengono applicabili alle ingiunzioni le norme del titolo secondo del d.P.R. n. 602/1973, relativamente alla riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali. L'equivalenza funzionale tra l'**ingiunzione** e la cartella esattoriale è confermata da consolidata giurisprudenza (Cass., SS. UU., n. 10958/ 2005, secondo cui l'**ingiunzione** svolge la stessa funzione che svolge la cartella esattoriale in quanto atto prodromico per l'esecuzione forzata) e dall'art. 15, comma 8-quindecies del D.L. 278/2009 (conv. in legge 102/2009) in materia di riscossione delle sanzioni amministrative inerenti violazioni del Codice della Strada. Ad avviso del Collegio, dunque, le previsioni normative in materia di attuazione delle procedure cautelari ed esecutive, di cui al d.P.R. n. 602/1973, devono essere rispettate anche a seguito della notifica dell'**ingiunzione** fiscale. 2. In merito alla nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 52, c. 5, lett. D). del d.Lgs. n. 446/1997, ovvero per mancata apposizione del visto di esecutorietà sulle ingiunzioni di pagamento, il Collegio osserva che l'ormai riconosciuta natura dell'**ingiunzione** di pagamento quale titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. comporta che non è necessaria né l'apposizione del visto di esecutorietà (che l'**ingiunzione** acquista automaticamente a seguito del mancato pagamento nei termini di legge), né l'attestazione di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Invero, nel caso di specie, il ruolo è stato reso esecutivo in data 30/11/18, coi come risulta dalla stessa cartella impugnata. L'appello del contribuente deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. PER QUESTI MOTIVI LA SEZIONE Respinge l'appello del xxxxx ponendo le spese a carico della parte soccombete, liquidandole in complessivi euro 2.500 (duemilacinquecento). Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del xxxxx.